



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce

Presidente

dott. Enrico Sigfrido Dedola

Consigliere relatore

dott. Lucilla Nigro

Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, prorogato dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. n. 2/2021, e della successiva camera di consiglio del 15 febbraio 2021 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2434/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cimmino

APPELLANTE

E

CIRILLO Antonio,

APPELLATO-CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 30 marzo 2017 Antonio Cirillo ha adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord esponendo di avere ricevuto nella data del 2 luglio 2016 una missiva proveniente dall'I.N.P.S. che lo invitava a procedere al pagamento della somma di € 2.798,62 di cui € 1.600,55 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'anno 2010, comprensivo di interessi e sanzioni; che nell'anno 2010 egli era iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Caserta, provvisto di partita

I.V.A. e versando il contributo integrativo alla Cassa professionale; che egli, al contempo, svolgeva il ruolo di insegnante in Mondragone in forza di rapporto di lavoro dipendente. Tanto premesso, ha dedotto la circostanza di non essere assoggettato al versamento del contributo soggettivo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti; ha evidenziato l'inutilizzabilità dei contributi, ricongiungibili solo a pagamento; ha censurato l'illegittimità delle sanzioni applicate, essendo stata configurata un'ipotesi di evasione invece che di semplice omissione; ha eccepito la prescrizione dei pretesi crediti vantati dall'I.N.P.S.

Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. eccependo l'interruzione della prescrizione, comunque non decorsa, e la fondatezza della propria pretesa, così richiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 3625/2019, che ha accolto l'eccezione di prescrizione compensando le spese processuali.

Con atto depositato il 29 agosto 2019 l'I.N.P.S. ha interposto appello avverso la predetta sentenza in forza di un unico articolato motivo a mente del quale ha censurato la declaratoria di prescrizione del credito, sostenendo da un lato che il termine non fosse comunque decorso, stante la proroga per il versamento fino al 6 luglio 2011, conseguente all'adozione del d.P.C.M. del 12 maggio 2011, dall'altro lato riportandosi a recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sospensione dei termini estintivi.

Nonostante la ritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, il Cirillo è restato contumace.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni illustrate di seguito.

Si deve affrontare in primo luogo la questione della prescrizione del diritto, atteso che la pronuncia del primo giudice si è basata esclusivamente su tale aspetto.

Non appare in contestazione tra le parti la tempistica degli atti operati, quanto, piuttosto, l'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale applicabile.

Segnatamente, non risulta contestato che, a fronte di un'iscrizione di ufficio in relazione all'annualità 2010, la relativa comunicazione dell'I.N.P.S. sia stata ricevuta dal contribuente il 2 luglio 2016.

In linea generale la giurisprudenza si è attestata sulla posizione secondo la quale (si veda per tutte Cass. n. 27950/2018) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera manifestazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Infatti, trova applicazione al caso di specie la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs n. 241/1997, secondo cui *“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”*;

Pertanto, sotto tale profilo sembrerebbe fondata l'eccezione proposta dal professionista, atteso che la scadenza dei termini in discorso era fissata, in linea di principio, alla data del 16 giugno 2011. Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'I.N.P.S., anche per l'annualità in esame fu concessa la proroga del relativo termine, con apposito d.P.C.M., risalente al 12 maggio 2011, che ebbe a consentire il versamento fino alla data del 6 luglio 2011, di guisa che il sollecito inviato dall'istituto risulta tempestivo per stessa prospettazione della parte ricorrente, così dovendosi respingere la relativa eccezione ed accogliere sul punto l'appello dell'I.N.P.S.

Quanto al merito della questione sottoposta alla disamina della Corte, si rileva che la Corte di Cassazione ha stabilito, con un orientamento che si può considerare ormai consolidato, che i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, pur svolgendo attività libero-professionale, non avessero – secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione – l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale, alla quale versavano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non seguiva la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, fossero tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'I.N.P.S., in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo cui l'unico

versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Invero, appare opportuno chiarire che detta questione è stata risolta, non solo con riferimento alla categoria degli avvocati, ma anche con riguardo a diverse ulteriori tipologie di professionisti, tra i quali i commercialisti, che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo. Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione *de qua* non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.

Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l'I.N.P.S. ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza; dall'altro il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali.

Come è noto, la Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240/2010, a proposito dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, aveva avuto modo di affermare che:

- con la creazione della Gestione separata si era inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "*politica di universalizzazione delle tutele*", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione;
- la caratteristica della norma, che si evince dal testo, era l'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma

dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le Gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;

- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella Gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore scoperto sotto il profilo previdenziale, i conferimenti alla Gestione separata hanno piuttosto il carattere di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di fare cassa e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro;

- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere “unica”, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure “complementare” a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;

- la compatibilità della doppia iscrizione è testualmente prevista dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997 laddove, all'interno della Gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono; dunque le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la Gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'A.G.O., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. l'art. 6, comma 7, della legge n. 415/1991); c); negazione del principio dell'attività prevalente;

- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando l'art. 2, comma 30, della legge n. 335/1995, ossia il d.m. 24 novembre 1995 ed il successivo d.m. n. 281/1996, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso

soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni I.N.P.S. artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione A.G.O. dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta;

- la regola generale è quindi che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo un'attività diversa. Inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.

Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite può aggiungersi che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla Gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.

Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati, ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie.

Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003 in caso di occasionalità.

Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde

all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo.

Sono, dunque, lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dal ridetto art. 38 Cost.

Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 convertito con la legge n. 111/2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.

La risposta non può che essere negativa proprio in quanto, come notato, la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.

In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per

tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.

Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs n. 509/1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.

L'art. 2 del d.lgs n. 509/1994 ha, pertanto, attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti *“alla natura pubblica dell'attività svolta”* (art. 2, comma 1). Così, i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 4), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).

Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema (si vedano le leggi n. 122/2010 e n. 111/2011) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo.

Dunque, se in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele.

La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato *“immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il*

finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario” (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della *“contribuzione obbligatoria”* che non si tratta di finanziamento pubblico ma del *“corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale”*.

Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare e promuovere l’autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l’equilibrio di un sistema previdenziale basato su una solidarietà endo-categoriale o comunanza d’interessi; l’appartenenza obbligatoria all’ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall’art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla *“...tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti”, “purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)”*, e risulti al tempo stesso che tale previsione *“assicura lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati”* (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico *“che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso”* (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).

La sentenza n. 15/1999 della Corte Cost. rammenta inoltre che *“la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della pubblica amministrazione”* e che le Casse professionali sono sfuggite a questo processo di razionalizzazione organizzativa o fusioni ed incorporazioni in quanto *“enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell’associazione o della fondazione”*.

Da ultimo, con la sentenza n. 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal d.lgs n. 509/1994, *“pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza”*. Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs n. 509/1994, essendo stata ispirata la riforma dall’esigenza di *“percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione “generalista” della previdenza”*.

Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge n. 335/1995 vada inteso nel senso che *“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata I.N.P.S. sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”*.

La congiunzione *“ovvero”* può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il *“versamento contributivo”*, come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacché viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.

Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra illustrata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine *“versamento contributivo”* senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione *“ovvero”*.

Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti della Corte di Cassazione che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere

letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.

La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1, della legge n. 335/1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs n. 509/1994.

Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della più volte citata legge n. 335/1995 per come chiarita dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere considerata rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'I.N.P.S.

La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che la Corte di Cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396/2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova Gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.

Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (si vedano la legge n. 228/2012 e la legge n. 232/2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di “...una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita” (Corte Cost. n. 259/2017).

La fondatezza della pretesa dell'I.N.P.S. nei sensi indicati in precedenza comporta la mancanza di fondamento di qualsiasi questione in ordine alla illegittimità delle sanzioni, atteso che esse sono correlate ad una condotta omissiva del contribuente, tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'ente impositore.

L'appello va, pertanto, accolto con la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto delle domande proposte in primo grado dal Cirillo.

Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità della questione affrontata, esse possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte in primo grado da Antonio Cirillo; compensa le spese.

Napoli, 15 febbraio 2021

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce